

XLIX.

TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1905

Presidenza del Presidente **CANONICO.**

Sommario. — *Sunto di petizioni — Messaggio del Presidente della Corte dei conti — Comunicazione di disegni di legge — Congedi — Annunzio d'interpellanze dei senatori Mariotti Filippo e Sonnino — Omaggio del senatore Mezzacapo — Commemorazione del senatore Fé D'Ostiani; parlano il Presidente, i senatori Bettoni e Casana ed il Ministro degli Affari Esteri. — Proposta del senatore Finali relativa all'attentato commesso in Parigi — Incidente sull'ordine del giorno — Presentazione di disegni di legge — Lettura di una proposta di legge del senatore Tasca-Lanza — Discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle R. Università e altri Istituti superiori universitari, nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 » (N. 92) — Parlano nella discussione generale il ministro dell'istruzione pubblica e i senatori Maragliano, D'Ovidio, Carnazza-Puglisi, Pelloux Luigi, Colombo, Scialoja, relatore dell'Ufficio centrale e Cavalli — La discussione generale è chiusa; quella degli articoli è rinviata alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15 e 5.

Sono presenti i ministri della pubblica istruzione, degli affari esteri, della marina e del tesoro.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« N. 73. L'arcivescovo di Taranto ed altri nove vescovi di diocesi delle provincie meridionali fanno voti al Senato perchè in una eventuale conversione della rendita consolidata 5 per cento al 3 e mezzo non siano diminuite le rendite rimaste agli enti morali ecclesiastici riconosciuti.

« 74. L'associazione dei proprietari di Avelino fa voti al Senato perchè sia modificato il disegno di legge riguardante agevolanze ai comuni ed alle provincie che deliberino la sospensione o l'abbuono della sovrimposta in caso d'infortuni straordinari.

« 75. Il Consiglio comunale di Campobello di Licata e di Montallegro (Girgenti) fanno voti al Senato perchè sia approvato il disegno di legge « Provvedimenti sulle decime agrigentine ».

« 76. Il Consiglio comunale di Grumello del Monte (Bergamo) ha deliberato di far voti al Senato perchè con legge sia provveduto al riposo festivo.

« 77. Il Consiglio provinciale di Foggia fa appello al Senato perchè col disegno di legge sull'ordinamento dell'esercizio di Stato sulle ferrovie siano tutelati gl'interessi di quella provincia e della città di Foggia.

« 78. Il Giudice conciliatore di Baucina fa voti al Senato perchè, in occasione della prossima discussione del disegno di legge riguardante l'esercizio delle strade ferrate, sia ai giudici conciliatori concessa la riduzione di prezzo nei viaggi come agl'impiegati dello Stato.

« 79. I Sindaci di 425 comuni del Regno, con separate identiche istanze, fanno voti al Senato perchè sia approvato il disegno di legge riguardante gli sgravii dei bilanci comunali e provinciali e le spese per servizi pubblici e governativi.

« 80. Il Consiglio provinciale di Torino con deliberazione 29 maggio 1905 ha fatto voti perchè in occasione della discussione della legge per la costruzione dell'esercizio delle strade ferrate, sia con apposita disposizione legislativa data facoltà al Governo di concedere sussidi chilometrici per le tramvie a trazione meccanica.

« 81. Il Comizio agrario di Avellino fa voti perchè al disegno di legge « Agevolezze ai comuni ed alle provincie che deliberino la sospensione o l'abbuono della sovrimposta in caso d'infortuni straordinari » siano accordate modificazioni nel senso di rendere obbligatorio e non facoltativo l'abbuono della sovrimposta sui terreni.

Messaggio

del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura di un messaggio del Presidente della Corte dei conti relativo alle registrazioni con riserva.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

« Roma, 2 giugno 1905.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina dello scorso maggio non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente
« FINALI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Congedi.

PRESIDENTE. I senatori Di Collobiano e Garneri chiedono un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia. Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Comunicazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge trasmessi alla Presidenza del Senato durante la sospensione dei nostri lavori, in relazione alla deliberazione presa nella tornata del 24 maggio scorso.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Dal ministro di grazia e giustizia e dei culti, di concerto col ministro del tesoro:

Aumento di 500 posti nel ruolo organico dei vice-cancellieri di pretura e gradi equiparati.

Dal ministro del tesoro, di concerto col ministro dei lavori pubblici:

Provvedimenti del Tesoro per il pagamento delle somme dovute dallo Stato alle Società esercenti le reti ferroviarie Adriatica, Mediterranea e Sicula.

Dal ministro del tesoro:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1905-906.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1905-906;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1905-906;

Aumento di L. 1,000,000 al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine inscritte nel bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905;

Approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1904-905.

Convalidazione di decreti reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somma dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio 1904-905 durante i periodi di sosta parlamentare.

Dal ministro delle poste e telegrafi, di concerto col ministro del tesoro:

Costruzione di un edificio ad uso degli uffici della posta, del telegrafo e del telefono nella città di Ancona;

Impianto di una nuova comunicazione telegrafica tra Genova e Chiasso per Francoforte sul Meno;

Posa di un cavo nella galleria del Sempione e miglioramento delle comunicazioni telegrafiche e telefonica fra l'Italia e la Svizzera.

PRESIDENTE. Do atto ai ministri del tesoro, di grazia e giustizia e delle poste e telegrafi della presentazione di questi disegni di legge.

Annunzio di interpellanze.

PRESIDENTE. Il senatore Veronese intende di estendere la sua interpellanza, che fu già annunciata, sui provvedimenti da prendersi in seguito alle inondazioni del Veneto, anche al ministro della pubblica istruzione.

Devo ora annunziare al Senato un'altra domanda di interpellanza del senatore Mariotti Filippo che « desidera interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri sulla convenienza di dare completa esecuzione alla legge che, per onorare la memoria di Umberto I, diede a Roma la Villa Borghese, con la condizione che, trasformata in pubblico giardino, fosse unita al Pincio ».

Da ultimo il senatore Sonnino « desidera interpellare i ministri degli affari esteri e della marina per sapere se è vero che siano stati richiamati gli ufficiali della marina che prestavano servizio al Congo ».

Di queste interpellanze prego il signor ministro dell'istruzione pubblica di voler dare comunicazione ai colleghi interpellati.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Mi farò un dovere di dare ai miei colleghi notizia di queste domande d'interpellanza.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di comunicare al Senato una lettera gentilissima della contessa Mezzacapo, scritta a nome di suo marito; con essa si dà veramente una prova dei sentimenti che sono propri del gentilissimo

animo del nostro collega, di cui mi duole di non poter dar notizie migliori. La lettera dice così:

« Via Mecenate 79, 8 giugno 1905.

« Il generale Mezzacapo, mio marito, m'incarica di mandarle gli uniti 16 volumi della *Storia del Consolato e dell'impero* del Thiers. Questi volumi appartenevano alla biblioteca dell'ex Duca di Modena, come pure la *Guida di Napoli* in due volumi rilegati, regalata al Duca stesso in memoria del Congresso degli scienziati nel 1845.

« Queste due opere le ebbe il generale in lettura quando era a Modena, capo di stato maggiore del generale Fanti.

Nell'impossibilità in cui si trova ora di far letture serie, il generale manda le due opere alla biblioteca del Senato, non potendole restituire allo Stato.

« I due volumi della *Guida di Napoli* non sono qui, e quando sarà possibile saranno consegnati alla biblioteca.

« Con la massima osservanza

« Contessa PERSICC-MEZZACAPO ».

Credo rendermi interprete del desiderio del Senato ringraziando vivamente la contessa Mezzacapo per questo gentile pensiero, e facendo sinceri voti perchè possa la salute del nostro collega ancora ristabilirsi (*Approvazioni*).

Commemorazione

del senatore Fè d'Ostiani.

PRESIDENTE. Signori senatori!

Di rado pur troppo avviene che si sospendano per alcun tempo le nostre sedute, senza che abbiamo a lamentare la perdita di qualche collega.

Noi perdemmo in questi giorni il senatore Alessandro Fè d'Ostiani.

Figlio della forte Brescia, egli vi nacque il 12 giugno 1825. Laureatosi a Vienna nel 1847, venne addetto bentosto alla legazione lombarda presso il Re Carlo Alberto; e fece parte del suo Stato Maggiore, durante la campagna del 1848, come ufficiale del 7° reggimento di cavalleria.

Dal 1849 in poi percorse tutti i gradi della carriera diplomatica, da quello di segretario di legazione fino a quello di inviato straordinario

e ministro plenipotenziario: passando successivamente a Rio-Janeiro, a Parigi, in China, nel Giappone, poi di nuovo a Rio-Janeiro, a Bruxelles, a Berna, ad Atene.

Nel 1861 fu primo segretario della missione italiana in Persia: fu commissario del Governo giapponese alla esposizione di Vienna: e nel 1886 venne incaricato di una missione speciale nel Cile.

Nominato senatore il 4 dicembre 1890, si ritirò dal servizio nel 1894, coprendo tuttavia importanti uffici nella nativa sua Brescia, dove era grandemente stimato ed amato per le sue doti di mente e di cuore.

Ed aveva invero un cuore eccellente. Affettuoso, benefico, di umore costantemente gioviale e di una vivacità straordinaria per l'età sua, egli era sempre in moto.

Non è molto, egli giunse difilato da Parigi e Roma: e volgeva in animo di fare ancora un viaggio nell'Estremo Oriente.

Ma un morbo improvviso, aggravatosi rapidamente, lo spense qui il 4 di questo mese.

La vedova contessa di Monthelon, sua figlia, che stava facendo una cura a Plombières, avvertita per telegrafo, giunse precipitosamente la sera del 3 ed ebbe quasi appena il tempo di raccogliergli l'estremo respiro.

Sono pochi giorni soltanto che lo vedevamo fra noi con florido aspetto e con l'abituale sua festività: ed ora giace nella tomba!... Ecco la vita.

Sinceramente devoto al Re ed alla Patria, servì l'uno e l'altra per tutta la sua lunga esistenza con assennato zelo, e - sotto la semplice bonarietà dei modi - con singolare tatto pratico nella trattazione degli affari.

Egli lascia un vuoto doloroso nei nostri cuori. A lui il nostro affettuoso saluto: all'angosciata figlia, agli egregi fratelli e congiunti, le cordiali nostre condoglianze. (*Approvazioni*).

BETTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BETTONI. Dopo le parole che il nostro venerato ed amatissimo Presidente ha voluto pronunciare in memoria del collega Fè d'Ostiani, che la morte ci ha rapito in questi giorni, nessuna cosa io potrò dire che aggiunga decoro al ricordo di lui perchè troppo modesto è il mio dire, troppo esigua l'autorità mia, in

confronto di quella che tutti rispettiamo nel gran nome di Tancredi Canonico.

Ma brevi cenni m'impone d'esprimere il mio cuore, e son dettati da sentimento d'amicizia di tanti anni quanti ne conta la mia vita, da sentimenti di concittadino e di congiunto.

Niun più di me conobbe il buon collega che abbiamo perduto, poichè da lungo tempo io seguiva le diverse fasi della sua vita dedicata ad un lavoro prodigioso per intensità e per scrupoloso rispetto ai propri doveri.

Rimasto orfano ed a capo di numerosa famiglia fu pei fratelli padre amoroso. Tenne alto il decoro del suo casato e diede largo tributo della propria devozione alla patria combattendo sui campi ove l'Italia trasse la propria indipendenza. Poi servì il paese durante una lunga carriera diplomatica, che tutta assorbiva la sua esistenza, alla quale concedeva brevi riposi per correre alla sua Brescia ove non trovava che amici, che l'amavano, e beneficati, che l'adoravano.

L'adoravano, ho detto i molti ch'ebbero da lui sollievo, perchè faceva il bene quanto largamente poteva, quasi ringraziando colui che gli stendeva la mano, per il piacere che gli procurava di poter far cosa utile al suo simile.

Anima buona e serena, anima coraggiosa assieme e semplice era quella del conte Alessandro Fè d'Ostiani. Ma non meno acuta era la sua perspicace visione. E per tacere d'altro basti a provarlo la sicurtà costante e precisa colla quale da epoca lontana egli giudicava quel Giappone (ove tenne alto il nome italiano), nazione chiamata ad un grande avvenire per la tenacia, il valore, l'intelligenza ed il patriottismo del suo popolo.

Giunto a tarda età non aveva capitolato innanzi agli inevitabili acciacchi a cui gli anni inesorabilmente condannano anche le fibre più resistenti; ed ancora tutto il suo tempo dedicava alla pubblica cosa. E collo stesso fervore, che si era dato a disimpegnare delicate missioni all'estero, ora curava gli interessi di un modesto comune della provincia bresciana ove più che sindaco era chiamato padre affettuoso.

Una figlia lo piange con noi: una figliuola degna di lui, e che aveva congiunto il bel nome paterno a quello di un egregio diplomatico francese, nome che esprime fedeltà fino alla morte

alla causa dei Bonaparte, a quello, dico, del conte di Montholon. A lei vada il nostro rimpianto per la sventura, che l'ha colpita e che toglie, alla patria ed al Re, uno dei campioni più fidi. (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Casana.

CASANA. All'autorità delle parole che ha pronunciato l'eccellentissimo nostro Presidente in commemorazione del compianto collega Fè-D'Ostiani, alla cognizione intima dell'estinto che ispirò le parole del senatore Bettoni, suo concittadino, nulla può aggiungere certamente il mio dire; ma di fronte alla memoria di un'individualità che raccoglieva in sé tante qualità preziose, una perspicacia non comune, un'operosità che la farebbe degna di lode fra le generazioni che sono trascorse e di esempio per i presenti e per quanti succederanno, una squisita gentilezza di animo che il nostro collega rendeva a tutti noi così caro, mi pare doveroso che, anche a nome di coloro che meno lo accostarono, si dica una parola di compianto. Io credo che sarà sempre impresso nella nostra memoria l'affabile suo sorriso, il gioviale suo contegno, sia quando ritornava dalla sua Brescia, sia quando veniva dalle frequenti gite che, per affetto di padre, faceva a Parigi; egli era sempre arzillo e contento, come se ancora fosse uno scolaro che venisse dalle vacanze anziché persona che tanta opera ha dato pel bene del paese, da lui per molti anni servito devotamente. La bontà di animo che ispirava questo contegno è certo la spiegazione della simpatia profonda che ora lo fa compiangere amaramente da tutti (*Bene*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onore-ministro degli esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Il Presidente e i colleghi Bettoni e Casana hanno ricordato con parole commosse i servigi resi al paese dal conte Fè D'Ostiani. A nome del Governo, io mi associo con tutto l'animo al rimpianto unanime del Senato. (*Approvazioni*).

Proposta del senatore Finali.

FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FINALI. Prima che si passi all'ordine del giorno, credo conveniente fare al Senato una proposta.

Un attentato, provvidenzialmente riuscito a vuoto, commesso a Parigi, ha commosso tutto il mondo civile. Io credo che il Senato, per quei sentimenti che lo animano e che è inutile che io esponga oggi o che richiami, debba, per mezzo della Presidenza, esprimere la sua esecrazione per questo orribile attentato; e insieme un voto di felicitazione al Re di Spagna ed al Presidente della Repubblica Francese per lo scampato pericolo. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onore. senatore Finali.

Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

È approvata all'unanimità.

Sarà mio dovere di rendermi interprete dei sentimenti espressi dal senatore Finali e dal Senato.

Sull'interpellanza del senatore Sonnino.

SONNINO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO. Quando l'onorevole Presidente ha letto la mia domanda di interpellanza, l'onorevole ministro degli affari esteri non era presente. Essendo egli ora in quest'Aula, vorrei pregarlo di dichiarare se accetta la mia interpellanza e se consente che essa si svolga subito, oppure se vuol rimandarla ad altra seduta.

PRESIDENTE. Rileggo la domanda di interpellanza del senatore Sonnino: « Desidero interpellare il ministro degli affari esteri e della marina, per sapere se è vero che siano stati richiamati gli ufficiali della marina che prestavano servizio al Congo ». Ha facoltà di parlare l'onore. ministro.

TITTONI T., *ministro degli affari esteri*. Dichiaro di accettare l'interpellanza del senatore Sonnino e mi riservo indicare il giorno in cui potrà essere svolta.

SONNINO. Sta bene, e ringrazio.

Discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari delle R. Università e altri Istituti superiori universitari, nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 ». (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sui professori straordinari della R. Università ed altri

Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904 ».

Domando all'onorevole ministro della pubblica istruzione se accetta che la discussione si apra sul progetto di legge dell' Ufficio centrale.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:
(V. stampato N. 92).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Maragliano.

MARAGLIANO. Onorevoli colleghi; la legge che abbiamo dinanzi, sotto le modeste parvenze di quelle che si dicono in gergo parlamentare leggine, tocca una questione di altissima importanza per l'organamento dei nostri studi, per l'avvenire del nostro insegnamento universitario.

In verità quando io ho veduto il titolo di questa legge mi sono chiesto se fosse una legge di difesa dei diritti sacrosanti dell'istruzione contro le invasioni, che furono perpetrate nelle nostre università, colle nomine illegali di tanti professori straordinari; se questa legge mirasse appunto ad impedire che, per qualche finestra, o qualche buco, attraverso della legge del 1904, potessero ancora filtrare audaci conquistatori.

Invece visto il testo degli articoli, vista la relazione ho dovuto convincermi che non è una legge di difesa dei diritti degli studi, ma concedetemelo, quasi una legge di offesa ad essi; una legge di pietà, verso quella falange di insegnanti che sono penenetrati per abuso nelle nostre Facoltà.

Tutti lo ricordano: basta vedere gli atti parlamentari di tanti anni, le pubblicazioni della stampa, le espressioni costanti della pubblica coscienza universitaria, per convincersi che per molti anni si è sempre deplorato che i ministri, per compiacenze, per intromissioni politiche, talora anche per pietà, addivenissero alla nomina di professori straordinari, fuori di ogni buona consuetudine, abitualmente fuori della legge, spesso fuori dei regolamenti, sottilizzando sui regolamenti ed allargandone di giorno in giorno

il significato; talchè, dopo una serie di proposte d'iniziativa parlamentare, venne finalmente la legge del 1904, che abbiamo discusso ed approvato. In quella legge si tagliava netto ad ogni possibilità di abuso e si stabiliva una modalità precisa, non solo per la nomina dei professori straordinari, ma anche per la loro promozione.

Era stabilita una specie di progressività. Prima di tutto il concorso; in secondo luogo, dopo che lo straordinario aveva vinto il concorso, doveva acquistare la stabilità. Una volta divenuto stabile (questo prescrive la legge vigente) può aspirare alla promozione. Con l'approvazione di questa legge, da quanti si ha a cuore il bene dei nostri studi, si è respirato, e si è pensato che da quel giorno in poi non si potesse più parlare di nomina di professori ordinari o straordinari, fuori delle disposizioni di questa legge.

È bene che gli onorevoli colleghi ricordino, che il Senato ha tagliato netto con tutte le disposizioni transitorie che erano state proposte da quella legge, appunto perchè non si volevano lasciare porte o finestre aperte ad entrare per compiacenza o per larghe interpretazioni.

La legge che abbiamo dinanzi a me sembra invece che ci faccia fare un passo indietro. Prima di tutto concedetemi che io spieghi il perchè di questa affermazione. L'art. 1 dice in sostanza che i professori straordinari nominati prima della presente legge possono essere promossi ad ordinari, secondo le disposizioni degli articoli 124 e 125 del regolamento generale universitario del 26 ottobre 1890.

Che cosa dice l'art. 124? « trattandosi di professori straordinari nominati fuori concorso, la Commissione esaminerà se sia loro strettamente applicabile l'art. 69 della legge 13 novembre 1859.

Anzitutto osservo che questa disposizione è regolamentare e non di legge, e che questa disposizione ha dato luogo ad una quantità di abusi, che implicitamente ammette anche l'onorevole relatore, il quale conviene che la consuetudine ha provato che si sono applicate con molta larghezza le disposizioni dell'art. 69. Cosicchè noi abbiamo avuto in forza di quel regolamento la creazione di una nuova figura di professori per l'art. 69, professori, cioè, nominati per compassione, e innestati sull'art. 69.

Così lo si applicò non per le celebrità, non per l'alto valore, ma solo per il fatto di avere coperto una cattedra, senza avere avuto il coraggio di fare un concorso ad ordinario. È certo più conveniente adagiarsi sopra la cattedra, aspettare il buon vento, e trovar poi una Commissione la quale applichi l'art. 69!

Ora io dico; è proprio oggi, dopo che si è voluto tagliar netto cogli abusi nella eccezione di professori ordinari, che noi dobbiamo, con una legge, sancire le disposizioni di un regolamento abrogato, che implicava una violazione di legge, perchè la legge Casati non consentiva quel modo di creazione degli ordinari? E vogliamo oggi proprio dar forza a quella disposizione violatrice ed illegale? Dopo tutto questo possiamo noi concedere ancora che questi professori saltino a piedi pari quella gerarchia che la legge nuova ha stabilito?

La legge attuale volle che, per diventare ordinari, si sia prima acquistata la stabilità; ma la legge nuova che abbiamo dinanzi, che è una legge medicatrice di ferite, e credo ferite ben meritate, vuole arrivare a mettere questi professori straordinari, paurosi delle prove di subire il giudizio della stabilità, in condizione di diventare stabili, concedendo quindi loro immediatamente di essere promosso. Or non si può ammettere di far vivere in una legge questo articolo di regolamento che ha dato luogo, come lo confessa il relatore, ad una mite applicazione, che diventa un tradimento dei diritti che ha la cultura nazionale.

Ma vediamo l'art. 125, questo altro articolo di regolamento, che si vuole sanzionare per legge. Esso dice: « I professori straordinari nominati » ecc. ecc.

La legge che abbiamo dinanzi vorrebbe perpetrare l'equivoco che è incluso in questo articolo di regolamento; equivoco il quale oggimai non ha bisogno di essere provato perchè è constatato da una serie enorme di fatti.

Quale è questo equivoco?

L'equivoco è questo.

Il ministro che ha formulato questo regolamento diceva *in seguito a concorso* e tutta la nostra giurisprudenza universitaria fino ad allora, cominciando dalla legge Casati, ammetteva che *in seguito a concorso* si deve intendere *in seguito a concorso vinto*.

A poco per volta il concetto si è allargato.

Si è incominciato a dire: Ha vinto un concorso per materie affini, e vada. Poi si disse: Ha avuto una buona eleggibilità, e senza altro concorso nominiamolo in un'altra università. E il Consiglio superiore con larghezza ammise questo principio, ma colla restrizione *di una buona classificazione, di una buona punteggiatura*.

Ma, a poco per volta, si è fatto a meno di tutto questo, e noi abbiamo veduto dall'elenco che potrei esibire, delle persone (perchè non li chiamo fino ad ora professori) persone nominate professori straordinari che non toccarono più di 33, 35 punti, ed anche meno.

E si è veduto di peggio. Un tale che, nominato in queste grame condizioni, non aveva, per giustificabile pudore del ministro che lo nominò, nel suo decreto la dicitura « *in seguito a concorso* », fu dopo tre anni, da altro ministro, consacrato eletto *in seguito a concorso*. È vero che un concorso lo aveva fatto, ma aveva avuto soli 33 punti. Io domando proprio se sia in questo senso che si debba intendere la nomina *in seguito a concorso*.

Ora noi, riproducendo le disposizioni nel progetto di legge che abbiamo dinanzi, accennando agli articoli 124 e 125 del regolamento Boselli, che non esiste più (cosa strana che una legge si basi sopra un regolamento che non esiste), si viene ad aprire le porte largamente a tutta questa falange di persone che hanno conquistato per sorpresa la posizione di professore straordinario.

Ma vi è qualche cosa d'altro ancora. In questo articolo 1, che dimostra proprio la bontà di cuore degli onorevoli proponenti di questa legge, nell'ultimo comma si vuole che si sanziona ancora un altro cambiamento nella legge vigente per fare cosa grata a qualcuno. Udite.

Per la buona economia degli studi, l'art. 5 della legge vigente stabilisce che, per essere promossi ordinari, oltre gli altri requisiti, si deve sentire il Consiglio Superiore per ogni singolo caso, per vedere se si tratta di una cattedra importante per gli studi della facoltà, o per la cultura scientifica, e che, **dalle** condizioni del momento, essa meriti di essere coperta da un ordinario a preferenza di altri.

Ora è avvenuto, che, malgrado questa legge del 1904, si è creduto di poter avviare delle pratiche di promozione ad ordinario di profes-

sori nominati straordinari antecedentemente alla legge, senza le riserve volute dall' art. 5.

Ciò premesso, ponete ben mente a ciò che dice il nuovo progetto che abbiamo innanzi: « I procedimenti per le promozioni, per le quali il Consiglio Superiore abbia deliberato l' inizio degli atti, saranno validi se non siano contrari alle disposizioni della vigente legge, senza tuttavia che sia necessaria la menzione espressa del riconoscimento, ecc. ». Vale a dire quindi che si vuole che la legge non abbia vigore, solo perchè è stata commessa un' illegalità, di avviare promozioni senza obbedire a questo disposto di legge.

Ora io domando se è proprio il Senato che deve sanzionare questo sistema di fare una legge per sanzionare delle violazioni di una legge dello Stato.

E si concede ancora un' altra larghezza: in questo progetto si concede di fare a meno di quella stabilità voluta dalla legge; si fanno così due strappi alla legge vigente, dopo un anno, non per ragioni d' interesse pubblico, non per interessi dell' insegnamento.

Ma si è voluto andare più in là; si è voluto pensare a quella categoria di brava gente che, dopo aver conquistato un posto di professore straordinario, non ha nessuna aspirazione ad avere delle promozioni, ma teme solamente che un giorno o l' altro, la Facoltà, il Consiglio Superiore, s' accorgano proprio che nulla fa nè per l' insegnamento, nè per il progresso scientifico. Ed allora si è pensato a stabilire delle norme che sono incluse nell' art. 2 ove è detto che: « i professori straordinari (senza eccezioni, tutti in blocco, la legge apre le porte a tutti) potranno acquistare la stabilità dopo cinque anni di non interrotto insegnamento, ovvero, quando abbiano ottenuta la nomina o la conferma in seguito a concorso, dopo due conferme e tre anni di non interrotto insegnamento posteriormente al concorso medesimo. La stabilità sarà riconosciuta con Regio decreto, sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione ».

Non illudiamoci, e non crediamo che questo « sentito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione » sia una difesa sufficiente; non lo è.

Ora io domando se questo si possa concedere; se si possa concedere a quei tali professori che furono nominati con 35 o 33 punti, con tutti i procedimenti illegali, che vengano

ad acquistare la stabilità. Prendete la legge vigente, quella del 1904, e confrontate la posizione che viene fatta a coloro che si uniformano alla legge, e conquistano i loro gradi in forza della legge, innanzi a coloro che li hanno conquistati malgrado la legge. Per costoro è necessario essere uno dei primi tre, fare il tirocinio, diventare stabili e poi possono diventare ordinari; invece agli altri si concede tutto. E siccome, voi lo sapete, per molto tempo, fino alla legge attuale, nei concorsi vi era l' uso che si iscrivevano tutti per avere una eleggibilità, che le Commissioni erano pietose nel concedere, così succede questo, che i giovani, i quali attualmente adiscono l' insegnamento universitario, si trovano preclusa la via da questa gente. Un concorso si può fare da tutti, ma la questione è di uscirne in modo conveniente e possibile.

Dopo tutto questo, è certa una cosa sulla quale dobbiamo tutti convenire e sulla quale io convengo con la Commissione, ed è questa: che a quei tali i quali antecedentemente alla legge del 1904 sono diventati straordinari per la grande porta, e che hanno acquistato la loro posizione o per concorso diretto, oppure perchè furono nominati nelle condizioni volute dall' articolo 3 della legge vigente, si debbano concedere le medesime prerogative concesse a quelli nominati in forza della legge medesima. I tre primi riusciti in un concorso possono essere nominati professori straordinari. Per questi sì, ma nulla per tutti gli altri; gli altri si procurino la promozione facendo dei concorsi.

E non ci si venga a dire che il professore che insegna da alcuni anni non può decorosamente fare un concorso. Ricordo i nomi di due uomini che hanno onorato la scienza italiana, il prof. Concato e il prof. Federici. Il Concato, professore ordinario a Bologna, e il Federici a Palermo, erano persone che erano diventate professori per l' art. 69, e non applicato per pietà, come si vuole da queste disposizioni regolamentari.

Sottopongo poi alla Commissione se non sia conveniente, nella disposizione testuale della legge, seguire un ordine che chiamerei logico progressivo, in omaggio alla legge vigente. La legge vigente che cosa stabilisce? Stabilisce che per essere promossi ordinari si debba essere prima professori straordinari. Dunque

il primo articolo dovrebbe stabilire i requisiti in base ai quali si concede la stabilità; l'articolo secondo dovrebbe stabilire i requisiti in base ai quali si concede la promozione.

Poi io farei voti che nelle concessioni di promozioni, nelle concessioni di stabilità, si dovesse tener conto dell'origine di questi professori ai quali vogliamo aprire le porte, e si facesse a meno di usare quella dicitura di favore per le promozioni avviate, quando non siano delle materie contemplate nelle disposizioni di cui al comma 1° dell'articolo 5, e che poi non si facesse più ricordo dell'articolo 69 in questa legge, che non riguarda certo le celebrità, cui del resto provvede sempre la legge Casati vigente.

Io chiedo venia ai colleghi della Commissione di queste mie osservazioni. Io sono penetrato del sentimento che li ha mossi; vecchi insegnanti ci troviamo accanto dei colleghi, la cui posizione ci fa compassione, ma il legislatore, io credo, non deve essere mai mosso da compassione nel legiferare.

Lo scopo del legiferare deve essere rivolto sempre a tutto ciò che è l'interesse pubblico, tutelare l'interesse privato in quanto non nuoce l'interesse pubblico. Ora queste disposizioni e questa apertura di porte a tutta la falange di professori straordinari, nominati, lo ripeto, per *fas* o per *nefus*, senza tener conto delle loro origini, crea un pericolo per gli interessi dell'insegnamento, perchè, concedendo la stabilità ad insegnanti che nulla hanno fatto per acquistare una tale posizione, e che rifuggono dal fare concorsi, con cui avrebbero potuto sanare la loro posizione, spianate ad essi la via di divenire ordinari.

Or sapete che cosa fate? Avrete domani in questi professori dei giudici, i quali saranno molto indulgenti, perchè, ricordando quali furono le loro origini, e il modo facile con cui hanno conquistato la loro posizione, useranno pari indulgenza, e così ritorneremo in addietro.

Abbiamo avuto un periodo storico nel quale si è svolto il risorgimento delle nostre Università ed uno dei più importanti fattori fu appunto la massima severità usate nel conferimento delle cattedre. Io lo ricordo, e qui sono tanti colleghi autorevoli che lo ricorderanno meglio di me. E fu in quell'epoca che noi abbiamo

veduto poco per volta sorgere tanti focolai d'insegnamento e di produzione scientifica nelle nostre Università. Oggi colla tendenza nostra, tutta italiana, di sanare sempre con disposizioni legislative medicatrici, tutte le violazioni di legge, che via via si fanno e con troppa facilità; oggi, dico, mettendo con tanta facilità in posizione di addivenire giudici, uomini che non hanno i requisiti, ci avviamo sulla via della decadenza, perchè da giudici poco competenti e poco autorevoli non potrà essere mantenuto quel vivaio di operosità e di produzione che possono mantenere la scienza italiana nella via luminosa nella quale oggi si è messa.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore D'Ovidio.

D'OVIDIO. Signori senatori, a chi entra nuovo in quest'aula il pensiero che si affaccia non è quello di parlare, ma quello di ascoltare e d'imparare. Però sorgono talora delle questioni che per noi sono vessate e vissute, e allora è difficile resistere al bisogno di esporre qualche considerazione, che valga a determinare meglio l'apprezzamento dell'assemblea, ed a chiarire il voto che si è disposti a dare.

Occupandomi di questo modesto disegno di legge, io comincio laddove dovrei finire, ed è questa forse una buona cautela, comincio col dire che darò il mio voto favorevole al disegno di legge.

Quando fu approvato il disegno del 1904, era veramente allora che bisognava provvedere a quello di cui noi ci stiamo occupando; poichè il disegno di legge odierno doveva essere l'ultima parte di quella legge, e cioè avrebbe dovuto costituire le disposizioni transitorie che di solito non mancano in leggi consimili, e non so perchè allora su questa questione si volle troncarsi netto.

Fu adunque un provvido pensiero del mio caro ed illustre amico il senatore Dini e dell'onorevole, stavo per dire, Antonio Scialoja, tanto a lui il figlio assomiglia in coscienza e dignità, è stato provvido pensiero quello di presentare questo disegno di legge, il quale viene a provvedere a casi che erano sfuggiti al progetto approvato nel 1904. Non nego che potrà beneficiare l'attuale legge qualcuno che ha trovato il suo posto nelle Facoltà universitarie per vie non dirò traverse, ma facili. Questo è vero; ma è pur vero che accanto a

questi, e specialmente in certe Facoltà, seggono insegnanti, i quali non hanno colpa se sono divenuti professori non proprio con tutte le norme che sarebbero state desiderabili, ed essendo persone serie e colte che nell'insegnamento hanno fatto buona prova, non sarebbe giusto che rimanessero eternamente indietro a veder salire innanzi a loro altri più fortunati. Più fortunati, perchè bisogna tener conto dei tempi in cui uno poteva essere nominato professore straordinario.

Se rimontiamo alle origini, la nomina a professore straordinario era in Facoltà del ministro; poscia i ministri succedendosi compresero come era per essi prudente e logica cosa di rinunciare al loro diritto incondizionato, e chiedere l'ausilio della opinione di persone competenti; e così vennero a stabilirsi le Commissioni di concorso, mediante le quali si poteva ottenere il posto di professore straordinario. Se si fosse continuato sempre pacatamente per questa via, tutto sarebbe andato bene. Quello che diceva l'onorevole preopinante è giustissimo: noi abbiamo veduto le Università italiane dal '60 in poi per un buon numero di lustri formarsi, affermarsi, progredire, produrre frutti di cui possiamo andare orgogliosi senza iattanza; e ciò proveniva in gran parte dal sistema del concorso adottato, ripeto, su tutta la linea. Ogni sistema ha i suoi inconvenienti, e il sistema perfetto, non c'è barba d'uomo che lo possa trovare; ma il sistema del concorso è il migliore, è l'unico, direi quasi, perchè per esso tutte le forze e da tutte le parti si possono mostrare e si possono cimentare.

Le Università italiane in principio, e non era loro colpa, avevano carattere regionale; smiuzzata la penisola in tanti Stati, divisi da barriere non solo politiche e doganali ma anche intellettuali, in ciascun centro c'era un piccolo numero di solitari, che come le formiche si ammusavano, come diceva il Settembrini, per comunicarsi una nuova idea, un nuovo trovato, e per mutuamente incoraggiarsi a studiare.

Quando l'Italia fu fatta e le barriere caddero, il sistema del concorso è quello che ha reso nazionali le Università, da provinciali che erano prima; e questo è stato un vantaggio grandissimo di tutte le Università, perchè l'illustre ministro Bianchi mi può insegnare che i matrimoni tra consanguinei possono essere

simpatichi, ma non sono quelli che meglio riescono fisiologicamente.

Infatti avvenne per via dei concorsi che un concorrente da Torino fu scagliato a Napoli, uno da Napoli a Palermo e così via; e ci guadagnò la scienza non solo, ma anche il sentimento politico ed unitario degli italiani, del quale non si discute più oggi. Poichè oggi le Università sono tutte italiane, tutte eguali, e dobbiamo felicitarcene.

Il sistema del concorso è dunque il sistema principe. Ma perchè mai ad un ministro un giorno venne in capo di ricordarsi che egli avrebbe avuto il diritto di fare da sé senza Commissioni? Perchè mai si invocò la legge Casati a questo scopo? Perchè volle il ministro dire alle Università: sono io che nomino, ed io che vi elargisco i professori, e voi ve li dovette prendere. È di lì, parliamoci francamente, che è cominciato il male. Mancate le garanzie esteriori, mancato il giudizio di persone competenti, un ministro, per quanto possa essere una valente e dotta persona, non è onnisciente, e nemmeno, dirò, onniresistente; per qualche parte cederà alle pressioni, alle preghiere, alla pietà, alla simpatia; e questo senza volere mal fare, senza malafede, ma soltanto perchè anche i ministri sono uomini.

Veramente è venuto poi qualche altro ministro che ha detto: no, questa non è la via buona, bisogna tornare all'antico. Ma poi ritornò quegli che sosteneva spettasse al ministro nominare questi professori; e poi un altro rimise in onore i concorsi; ed in questo andirivieni, in questa irrequietezza, sono venute a determinarsi alcune posizioni dispiacevoli davvero. Ma ora non c'è più questo pericolo: la legge del 1904 ha assodate le cose in un modo che ci rende tranquilli per l'avvenire. Mi pare dunque che non è proprio oggi il momento di rinunciare a liquidare il passato, e sia pure che in questa liquidazione un qualche tanto per cento debba venirsi a perdere; sarà questo un male, ma sarà però un gran bene di stabilire l'uniformità; e speriamo che questa uniformità possa persistere e che il demone delle novità non venga di nuovo a metter tutto a soqqadro.

Nel leggere questo disegno di legge, prima di leggerne la relazione, ero stato un po' colpito dal fatto che in esso si richiama un regolamento, che gerarchicamente sta sotto ad una

legge. Mi pareva che questo fosse poco geometrico, poco meccanico, per dir meglio, che il centro di gravità non stesse a posto con questo sistema; ma le spiegazioni che la relazione fornisce in proposito mi hanno rassicurato. Badiamo alla sostanza; la sostanza è che le cautele e le norme che s'invocono ci possono tranquillare. Soltanto qui si richiama l'art. 124, vale a dire che, trattandosi di professori straordinari nominati fuori concorso, la Commissione esaminerà se sia loro strettamente applicabile l'art. 69 della legge 13 novembre 1859, e in caso diverso si aprirà un concorso. S'invoca qui dunque l'art. 69. E veramente, questo articolo sussistendo, non c'è nulla da dire; ma io non voglio lasciar passare questa occasione senza dire francamente che sospiro il giorno in cui questo art. 69 non ci sia più.

Quello che ho detto poc' anzi rispetto al sistema dei concorsi, per la nomina dei professori straordinari, vale evidentemente e a fortiori per ciò che riguarda le nomine dei professori ordinari. La legge Casati è del 13 novembre 1859; essa contemplava, è vero, gli istituti superiori del Piemonte, della Sardegna e di Nizza e Savoia, ma bisogna tener presente che quella fu una legge di pieni poteri, e che il Governo piemontese sapeva bene che la legge che egli faceva mettendovi sulla soprascritta l'indirizzo al Piemonte era veramente diretta all'Italia, allora in via di costituzione; che la legge che egli formulava doveva servire per tutta l'Italia, e per conseguenza doveva provvedere a tutto.

Ora da ciò che ho detto poc' anzi, sullo stato delle Università italiane, viene la conseguenza, che il Governo non avrebbe potuto costituire delle Commissioni in numero ed in competenza adeguate per provvedere agli insegnamenti nuovi che era necessario di instaurare nelle varie Università, ed allora l'intervento diretto del Governo per nominare i professori era una necessità.

Ma questa necessità dopo qualche tempo non ci fu più. Una volta che le università furono ben messe in assetto, e furono dotate degli insegnamenti necessari, e furono onorate le cattedre da uomini insigni, ai quali tutti noi sentiamo dovere indelebile riconoscenza, l'art. 69 non aveva più bisogno di essere applicato: esso non era più che una tentazione al ministro per poter venire a nomine senza controllo,

per poter quindi qualche volta fare delle nomine che non erano commendevoli.

Dunque questo articolo è bene che, se non oggi domani, sparisca. Del resto un modo di farlo sparire senza cancellarlo materialmente, noi l'abbiamo già; che il ministro non l'applichi, ed allora l'effetto sarà lo stesso; finché una nuova legge non venga a regolare il Governo della pubblica istruzione.

Questa nuova legge è da tante parti invocata; ma si è visto come sia difficile di metterla insieme, e come sia difficile superare gli scogli delle discussioni parlamentari.

E siccome queste difficoltà non sono di quelle che spariscono da un momento all'altro, così giova appunto prevenire fin d'ora il giorno invocato, giova, vale a dire, non applicare l'articolo 69. In questo modo tutti coloro che aspirano ad insegnare in una Università sapranno che la via è una sola, quella di cimentarsi in un concorso, e di cimentarsi in un concorso coi cultori della scienza di tutto il paese, dalle Alpi all'estrema Sicilia; tutti nelle stesse condizioni.

E non è poi difficile, o signori, di avere dei giudizi imparziali; e tengo ad insistere su questo punto, perchè con troppa facilità le Facoltà e i giudizi delle Commissioni sono attaccati; e si sente anche parlare di camarille di Facoltà, di Commissioni ad *usum Delfini*... Andiamo adagio, signori. È uno dei difetti italiani quello di demolire se stessi a furia di maldicenza, e così poi gli stranieri ci giudicano severamente, credendoci più cattivi di quello che realmente non siamo.

Sono 33 anni che appartengo all'insegnamento universitario; ho visto passare molti concorsi; ho preso parte a molte Commissioni, e so di tante altre. E francamente dico: ci sarà stato qualche caso in cui non si sia avuta tutta la imparzialità, ma nella grande maggioranza dei casi le cose sono procedute regolarmente, imparzialmente, si è giudicato con coscienza. Alla fine chi sacrifica la sua gioventù agli studi, chi si appresta a vivere la sua vita in un ambiente di lavoro modesto e non veduto, 99 volte su 100 si può presumere che costui sia un uomo che ama la giustizia e la verità, perchè la verità è la sua ricerca di ogni giorno e di ogni notte, e l'onesto abito intellettuale preso è un buon preservativo anche contro le

possibili fragilità umane nel campo delle transazioni sociali.

Noi siamo migliori di quello che noi stessi sogliamo dipingerci; e dobbiamo dirlo, perchè dobbiamo acquistarne la coscienza noi stessi; ed io sono certo che l'accresciuto numero dei cultori delle scienze in Italia renderà sempre più facile che, per ogni bisogno di un nuovo insegnamento a cui provvedere, si trovino giudici competenti e coscienziosi. E per conseguenza speriamo che questa leggina segni nettamente la fine di un'era di incoerenti inquietezze ed il principio di una era di tranquillità, con sicurezza di miglioramento indefinito. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carnazza-Puglisi.

CARNAZZA-PUGLISI. Io ho domandato la parola perchè, avendo letto il progetto di legge e la relazione, mi si presentavano due casi da me conosciuti, che secondo la mia maniera di vedere, non trovano applicazione nella legge medesima; oppure ne trovavano una che, a mio intendimento, non credo che poteva essere nè nell'animo del ministro, e molto meno in quello dell'onorevole relatore.

Comincio dal triste caso, per venire al buono. Un individuo si presenta al concorso per straordinario, non è bocciato, ma è dichiarato che, egli sa della scienza quanto la scienza sa di lui, è una formula come un'altra per dire che egli non sa affatto della materia per la quale ha concorso.

Ebbene nel felice Governo del Regno d'Italia c'è un ministro della pubblica istruzione che lo nomina professore di quella materia in base, non a concorso, non all'art. 69, ma per il *sic volo sic iubeo*....

SCIALOJA, relatore. Chi è il ministro almeno?

CARNAZZA-PUGLISI. È inutile dirlo, si trova negli annali.

CAVALLI. Abbiamo troppi riguardi....

CARNAZZA-PUGLISI. Nè questo basta. Questo professore, nominato così professore straordinario, dopo il risultato di questo concorso pretende di concorrere per un altro insegnamento affine, ma ha la medesima fortuna o la stessa sventura e malgrado la medesima fortuna o la stessa sventura questo professore, dichiarato professore straordinario chiede di

potersi avvalere della legge la quale autorizza i professori ordinari e i professori straordinari a dare un insegnamento speciale fra quelli della loro facoltà, ed egli fa il suo programma in quell'insegnamento nel quale è stato bocciato, e dà un insegnamento come professore straordinario dove è stato dichiarato non idoneo, e dà un'altra lezione di quella materia nella quale ad unanimità è stato bocciato.

Questo caso io non credo, me lo permetta il signor ministro e l'egregio relatore, non credo che sia e possa essere contemplato in questa legge, perchè se con questa legge si vuole usare un riguardo e fare di questo professore un professore stabile, un professore ordinario, me lo permetta l'egregio ministro credo che ci scapiti non solo la scienza ma anche il senso della giustizia e della moralità.

Dunque occorre provvedere perchè con questa legge non si renda stabile e promovibile questo professore.

Vado all'altro caso. Un individuo è stato nominato professore straordinario fuori concorso. Ma costui, che avrebbe voluto entrare per la porta grande, e non come si dice per il buco o per la finestra, al primo concorso che si bandisce si presenta. E siccome si trova in concorrenza con delle illustrazioni, egli è reputato sia pure buono, ma è superato dalle illustrazioni. E perciò, malgrado il suo valore, egli resta indietro.

Questo individuo non si può dire che sia stato nominato straordinario in seguito a concorso perchè effettivamente fu nominato fuori di concorso. Ma egli ha concorso per professore ordinario e, se non si fosse trovato di fronte ad uno che lo superava, avrebbe potuto essere, pel grado avuto, nominato professore ordinario, e in una delle prime Università del Regno.

Ebbene, potete negare a questo individuo che egli fosse considerato come professore straordinario nominato per concorso? Io non lo credo. È vero che il concorso egli lo ha fatto dopo essere stato nominato, ma ha fatto tale un concorso ed ha avuto tale risultato che avrebbe dovuto essere nominato professore ordinario. L'essere fatto il concorso posteriormente alla sua nomina non mi pare che sia una ragione perchè egli possa essere tenuto come professore straordinario nominato fuori concorso.

Vero è che il concorso non è stato per pro-

fessore straordinario, ma credo che quando il concorso è avvenuto per ordinario, *a fortiori* si debba intendere che abbia concorso per straordinario.

Io pertanto mi affido alla giustizia e alla moralità dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale perchè queste due ipotesi possano trovare nella legge una soddisfazione, nel primo caso per chiudere ermeticamente le porte a coloro i quali sono ignari della scienza che debbono professare, e nel secondo caso per aprirle con quella facilità che meritano a coloro che effettivamente hanno studiato e sanno.

Presentazione di disegni di legge

CARCANO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CARCANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, approvato ieri dalla Camera dei deputati, per l'approvazione di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1904-905.

Parimenti ho l'onore di presentare un altro disegno di legge, approvato già dalla Camera elettiva, per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti di alcuni capitoli del bilancio del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1904-905 per i residui degli esercizi 1903-904 retro.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale del progetto di legge sui professori straordinari. L'onorevole senatore Pelloux ha facoltà di parlare.

PELLOUX LUIGI. Non creda il Senato che io voglia entrare nel merito di questa legge, voglio solamente richiamare l'attenzione sopra un fatto d'ordine.

È stato lamentato, e si è anzi dovuto spiegare nella relazione, il richiamo in un articolo di legge a due articoli di un regolamento. A dir vero, anch'io credo che non si possano

citare in una legge degli articoli di regolamento senza dirne il contenuto; non solo perchè ciò può cagionare dubbi, ma anche perchè mi sembra che vi sia in questo una questione di principio.

Quando in questa legge si dice che: a dei professori si applicano gli articoli 124 e 125 del regolamento universitario 26 ottobre 1890, n. 7337, quasi quasi si viene a dire che anche tutti gli altri articoli di quel regolamento, ormai decaduto, hanno il valore di legge. Ritengo che, per chiarezza è meglio evitare sempre di citare solamente numeri di articoli perfino di legge senza dirne la sostanza: è meglio dire precisamente quello che si vuol dire; ed a più forte ragione anche quando, come nel caso presente, si viene a citare addirittura semplicemente un regolamento. Pazienza, se questo articolo fosse così complicato ed esteso da meritare un richiamo! ma qui si tratta di un caso semplicissimo.

L'onorevole relatore ha spiegato nella sua relazione che gli articoli 124 e 125 sono composti di poche righe ed io domando perchè, invece di citare semplicemente quei numeri del regolamento, non si mette nel testo il contenuto degli articoli stessi? Si tratterebbe, tutto al più, di fare un art. 3 che dicesse: la legge sarà applicata in questo od in quest'altro modo.

Io mi contento di sottoporre queste brevi osservazioni al Senato, richiamando su di esse l'attenzione dell'onor. ministro e dell'Ufficio centrale; certamente non ne farò una proposta. Mi pare però che sarebbe molto più naturale di fare quanto ho accennato, perchè tutto quello che tende a chiarire è sempre a desiderare, come è da evitare quello che può portare equivoco. (*Approvazioni*).

COLOMBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COLOMBO. Io consento in quello che ha detto testè l'onor. senatore Pelloux; anzi io avrei fatto la stessa osservazione. Ma vorrei poi aggiungere un argomento a sostegno della tesi da lui sostenuta.

Questi regolamenti universitari, si sa, si cambiano tutti i momenti, anzi se vi è un difetto grave nell'organismo del nostro insegnamento superiore è quello dell'incertezza dei regolamenti. Un direttore di Istituto si trova sempre imbarazzato perchè non sa mai quale regolamento applicare.

Or dunque, posta la variazione continua di questi regolamenti, bisognerà che ogni qualvolta che si farà un regolamento nuovo si dica: « È abrogato il regolamento dell'anno tale, meno però le disposizioni contenute nella legge tale ». E così si verrà a perpetuare questa incertezza, che si riscontra pur troppo spesso nelle nostre leggi.

L'onor. Pelloux ha detto bene: perchè non riportare addirittura tutti gli articoli che si citano quando si fa una legge nuova? Sono citate tre, quattro, cinque leggi ed altrettanti e più articoli; chi deve applicare la legge bisogna che vada a vedere quali sono questi articoli, a quali leggi si riferiscono. Parmi adunque che si potrebbero evitare tutti questi inconvenienti disponendo che la legge in discussione porti il testo preciso dei due articoli del regolamento citato.

**Lettura di un progetto di legge
d'iniziativa del senatore Tasca-Lanza.**

PRESIDENTE. Mi permetta il Senato una breve parentesi. Gli Uffici hanno autorizzato la lettura di un disegno di legge di un unico articolo proposto dall'onorevole senatore Tasca-Lanza.

Ne do lettura:

Modificazioni agli art. 67 e 69 della legge di pubblica sicurezza (testo unico 30 giugno 1889, n. 6144).

Articolo unico.

Gli articoli 67 e 69 della legge di pubblica sicurezza (testo unico, 30 giugno 1889, n. 6144) sono modificati nel modo seguente:

Art. 67. Non possono aprirsi nè esercitarsi agenzie di prestito sopra pegno senza la licenza dell'autorità di pubblica sicurezza del circondario, e solamente in quei luoghi ove non esistano Monti di pietà.

La licenza deve essere vincolata a speciali prescrizioni nell'interesse pubblico e al deposito di una cauzione nelle forme che saranno determinate, sentita la Camera di commercio, e con una tariffa che non potrà eccedere la percezione degli interessi in maggior misura dell'otto per cento annuo.

Art. 69. Non possono aprirsi od esercitarsi agenzie pubbliche od uffici pubblici d'affari, senza preventiva dichiarazione all'autorità di

pubblica sicurezza del circondario, che può vietarne l'esercizio a chi non risulti di buona condotta. *Dal novero delle agenzie pubbliche od uffici pubblici d'affari sono escluse in deroga all'art. 3, n. 21, del Codice di commercio, le agenzie di commissioni presso i Monti di pietà consentite per disposizione della presente legge.*

Non facendosi osservazioni, sarà, d'accordo fra il proponente ed il ministro dell'interno, stabilito il giorno per lo svolgimento di questa proposta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione generale del disegno di legge pei professori straordinari. Il senatore Scialoja, relatore, ha facoltà di parlare.

SCIALOJA, *relatore*. Risponderò con la massima brevità, poichè il tempo anche incalza.

Il collega Maragliano è stato il solo oratore contrario ai concetti fondamentali di questa breve legge; ma egli ha ragionato più in astratto che tenendo conto delle condizioni concrete del nostro insegnamento e del nostro corpo insegnante, che sono quelle che hanno mosso il collega Dini e me a presentare questo progetto di legge.

Noi l'abbiamo presentato in seguito all'esperienza. Eravamo in un posto di osservazione, quando ci venne l'idea di presentare questo disegno di legge. Entrambi membri del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, abbiamo veduto per due sessioni di questo Consiglio che non era possibile andare avanti senza la base di una legge, che regolasse lo stato degli insegnanti nominati prima della legge del 1904. Io ho notato nella relazione, che quando fu discussa in Senato la legge del 1904, furono tolte le disposizioni transitorie che l'Ufficio centrale aveva preparato, e furono tolte per una di quelle illusioni che facilmente nascono nelle assemblee, mentre si discute un po' disordinatamente ed *estivamente* una legge. Uscì fuori questa frase: « Lo stato degli insegnanti nominati prima della nuova legge, sarà regolato secondo i loro diritti acquisiti ». E siccome il principio del rispetto ai diritti acquisiti è scritto già nelle disposizioni preliminari del Codice civile, parve inutile formulare articoli speciali di legge. Così non si votarono le

disposizioni transitorie, che l'Ufficio centrale aveva proposte. Ma appena è incominciata l'attuazione della legge del 1904, si rilevò col fatto l'errore in cui era caduto il legislatore; perchè, trattandosi di professori straordinari, non si può parlare di veri diritti acquisiti, di facoltà che spettino loro secondo il diritto, ossia secondo la legge.

Secondo la legge, che è la sola fonte, onde possano derivare veri diritti alle persone, il professore straordinario, essendo nominato per un anno, altro diritto non ha che di terminare il suo anno d'insegnamento, e di avere il relativo stipendio. Alla fine dell'anno egli può essere riconfermato.

Quali diritti acquisiti potevano dunque vantare i professori straordinari? quello di durare fino all'ottobre 1904. Se la nuova legge, che non contemplava questi insegnanti nominati anteriormente, si fosse voluta rigorosamente applicare — come desidera l'onor. Maragliano — l'effetto sarebbe stato questo: Che siccome la nuova legge non ammette nomine di professori neppure straordinari se non in base a concorso fatto secondo i nuovi ordinamenti od in base all'art. 69, nessuna conferma di professori straordinari si sarebbe potuta fare; per tutti si sarebbe dovuto aprire il concorso, fuori che per quelli, ai quali il ministro avesse potuto applicare l'art. 69.

Ora questa conseguenza logica rigorosa, conforme alla nuova legge, è praticamente talmente assurda, che nessuno ha osato metterla innanzi, e si è ritenuto che la conferma spettasse a questi straordinari. Ma se spetta loro la conferma, quale sarà lo stato loro nella prosecuzione della carriera? Potranno essere promossi? Il collega Maragliano, giustamente io credo, risponde a questa domanda negativamente, perchè la promozione era ordinata solo dai regolamenti, di molto dubbia legalità, vigenti da parecchie diecine di anni. Quei regolamenti per questa parte erano stati tutti abrogati dalla pubblicazione della nuova legge. Di promozione non si poteva più parlare, se non in base alla legge del 1904; ma questa richiedeva la nomina fatta in conformità della legge stessa.

Dunque nessuno di quei professori avrebbe potuto essere promosso, e neppure dichiarato stabile, perchè le condizioni della stabilità sono

le stesse che sono richieste per la promozione. Questa era la posizione che si creava ai professori nominati anteriormente da una rigorosa applicazione della legge del 1904.

Poteva il ministro applicare con tal rigore la nuova legge? In astratto, sì; ma sappiamo tutti come queste astrazioni siano lontane dalla realtà. Qual ministro in Italia può resistere ad una corrente di interessi così grande come è quella di tutto il corpo insegnante nominato anteriormente al 1904?

Qual ministro in Italia può veramente pensare che non verrà in lui un momento di debolezza, per cui un giorno correrà il rischio di promuovere quello, poniamo, che sarà raccomandato dal maggior numero dei deputati?

Il ministro, per evitare questo male, pensò di garantirsi legandosi le mani (i nostri ministri non possono garantirsi che così); ed abbiamo avute due proposte di regolamenti, in cui il ministro volle inserire disposizioni transitorie per regolare lo stato di questi insegnanti: un regolamento proposto dal ministro Orlando ed un altro proposto dal ministro attuale, che modifica parzialmente la proposta anteriore. Ma quando questi regolamenti sono stati presentati al Consiglio superiore, nacque subito la questione se disposizioni di tal natura potessero legalmente inserirsi in un regolamento, e il mio parere e anche quello dell'amico Dini e di parecchi altri colleghi era che non si potessero inserire. Non può un regolamento fare disposizioni, le quali sono contrarie al rigore della legge: non può un articolo di regolamento creare diritti, sia pure in via transitoria, che non sono attribuiti da una legge. Dunque la posizione era questa: negare diritti era praticamente impossibile, affermarli era legalmente impossibile: unico modo di sanare questa contraddittoria posizione, era di fare una legge. Qual contenuto questa legge poteva avere? Evidentemente quello di rispettare, se non i diritti acquisiti, quelle legittime aspettative, che erroneamente il Senato aveva creduto, durante la discussione della legge del 1904, che potessero qualificarsi come diritti. Conveniva dire che gli affidamenti che si erano dati anteriormente a questi professori, sia pure contro le leggi allora vigenti, ma pur in base ad una lunga consuetudine, quegli affidamenti dovevano essere mantenuti. Lo stato di fatto, quasi

legale, regolamentare, che era dagli anteriori decreti sancito, doveva diventare diritto; ed è ciò appunto che noi abbiamo proposto con questo progetto di legge. Indi certi difetti necessari, dipendenti dalla qualità di leggi transitorie, negli articoli che abbiamo proposto; certi difetti sostanziali e certi difetti formali, che riconosciamo, ma che crediamo, sieno tanto gli uni quanto gli altri necessari.

Che cosa si doveva fare? Quei professori straordinari eran per lo innanzi promovibili in doppio modo, secondo la loro diversa condizione. Vi erano i professori straordinari nominati in seguito a concorso. Questi certamente erano i meglio nominati dal punto di vista scientifico; ma per la legge Casati, secondo l'opinione di un ministro che più volte ha governato la pubblica istruzione, i peggio nominati. Questo ministro, il Baccelli, ha ritenuto che i regolamenti, che avevano ordinato i concorsi per la nomina degli straordinari, fossero illegali, perchè la legge Casati attribuiva direttamente al ministro la scelta e la nomina dei professori straordinari. Io sono di diversa opinione; ma, prescindendo da ciò, è sicuro, come io diceva, che i professori nominati in seguito a concorso certamente erano i meglio nominati dal punto di vista scientifico, che è il più importante e più sostanziale per gli ordinamenti universitari. A questi professori, fin dal 1875, dunque ormai fino da trent'anni, da un regolamento Bonghi si era concessa la possibilità, non il diritto, della promozione a ordinario, alla condizione (oltre la nomina per concorso) di avere tre anni d'insegnamento, e di presentarsi ad un'apposita Commissione, con le nuove pubblicazioni, con i nuovi titoli scientifici prodotti nel triennio, o in quel tempo maggiore del triennio durante il quale avevano impartito l'insegnamento. Doveva modificarsi questo stato di cose? A noi pareva di no; a noi pareva che i professori entrati nell'insegnamento con questo affidamento, i professori, che avevano vinto un concorso che apriva loro questa carriera, dovevano conservar salva la loro legittima aspettativa; e per conseguenza abbiamo pensato di sancire mediante la legge la disposizione di quell'articolo 125 del regolamento del 1890, che attribuiva agli straordinari la possibilità di queste promozioni. Gli altri nominati senza concorso sono quelli veramente muniti di minori legittime

aspettative. È difficile parlare di essi in blocco, perchè sono nominati in vari tempi, dai tempi più remoti, fin dal 1859, in qua, sotto il vigore di vari regolamenti, e sotto gli umori di vari ministri, e costituiscono perciò tanti gruppi diversi. Ma in mezzo a questi, molti sono, o erano, giovani eccellenti. Quando per più anni (una volta le cose per circa tre anni si mantennero così) non furono mai aperti concorsi, perchè il ministro riteneva non doverli aprire, i professori non potevano essere nominati se non per l'atto arbitrario del ministro stesso, e se erano buoni e valenti, non dipendeva certo da loro l'essere nominati in questa maniera piuttosto che per concorso. Il sistema era pericoloso, perchè accanto ai buoni furono nominati anche i cattivi: questo non si può negare. Noi (almeno credo molti di noi qui presenti) appartenenti al corpo insegnante, vedendo il male di questa applicazione, abbiamo sempre combattuto la teoria del ministro in proposito: non so se il collega Maragliano sia stato con noi in quelle lotte; ma noi abbiamo sempre combattuto il sistema tenuto da quel ministro: non possiamo però combattere i professori nominati in questa maniera, perchè ciò non avvenne per loro colpa.

Si doveva dunque negare ogni diritto a questi professori, tagliare loro la carriera, o si doveva conservar quel tanto che era stato concesso dai regolamenti, da quegli stessi regolamenti che richiedevano i concorsi? A noi pareva più equo conceder loro la continuazione di quel trattamento, che questi regolamenti avevano ammesso. E il regolamento che bisognava citare era quello del 1890; perchè era quello che conteneva la disposizione più esplicita relativa a questi professori, ed era quello che avendo vigore per quasi 15 anni, fino a tre anni or sono, aveva in sostanza costituita la base di tutta la carriera dei presenti insegnanti delle Università italiane.

In questo regolamento noi trovavamo l'articolo 124, il quale, modellato con qualche modificazione sopra un vecchio articolo del regolamento Bonghi del 1875, ammetteva la promozione degli straordinari nominati fuori concorso, in un modo, per verità, non molto logico, ossia nominando una Commissione di promozione, che doveva ricercare se a questi professori fosse applicabile l'art. 69 della legge

Casati. In modo, dico, non molto logico, perchè contraddittorio, guardando la cosa come dovrebbe essere guardata, se le parole dovessero avere il loro ordinario significato. L'art. 69 suppone una fama meritamente acquistata, un'alta e meritata fama. E qui si nomina una Commissione composta di cinque persone, che vada a ricercare se colui che desidera la promozione possa considerarsi come godente così alta e meritata fama.

La pratica ha risolto la contraddizione in un modo abbastanza equo e soddisfacente. Evidentemente non si trattava dell'art. 69, considerato in tutto il suo più alto rigore, ma di un art. 69 un poco attenuato, direi quasi a sezione ridotta.

Bisognava vedere se soprattutto mediante l'insegnamento questi professori, che per più anni avevano tenuto cattedra, avessero acquistato nel corpo insegnante, se non in tutta Italia, fama di buoni e valorosi sì da meritare la promozione; perchè questo insomma era lo scopo della riunione della Commissione. Così inteso, questo regolamento offriva il modo equo, giusto di concedere la promozione anche a quei buoni professori, che per loro disgrazia erano stati nominati straordinari, quando non era possibile entrare nella nostra carriera mediante un concorso. Noi abbiamo creduto fosse equo sancire nella legge anche la disposizione dell'articolo 124 del regolamento del 1890. E ciò non per pietà, non per compassione, come benignamente ha voluto censurandoci notare il senatore Maragliano, ma per riconoscere in questi nostri colleghi la legittima aspettativa creata da un regolamento che è stato in sostanza la legge pratica delle università per quasi 15 anni e perciò la vera regola di tutto il corpo insegnante attuale.

Questo riconoscimento non è pietà, ma è giustizia, ed è soprattutto buona pratica amministrativa, la quale mentre salva tutti i riguardi dovuti agli insegnanti, fa anche il bene della scienza e dell'insegnamento; perchè il mantenere nel corpo insegnante degli elementi che ne turbino la quiete, non è cosa utile né agli insegnanti, né alle facoltà, né alla scienza che dall'opera loro deve sperare il proprio progresso. Creda pure il collega Maragliano che, ristabilendo le cose nel modo in cui vogliamo metterle, mediante l'attuale progetto di legge, noi

facciamo opera di giustizia, non apriamo porte che non fossero già aperte anteriormente, diamo solo la sanzione del diritto a ciò che era un fatto da parecchi lustri sempre praticato.

Ma qui si affacciano le difficoltà. Noi abbiamo creduto che la sanzione legale allo stato di fatto costituita anteriormente non potesse darsi a rigore di giustizia se non nella forma, censurabile sì, ma in questo caso necessaria e giustificata, del richiamo ad un regolamento anteriore.

La critica fatta dal senatore Pelloux e dal senatore Colombo della forma da noi usata nell'articolo 1^o, è stata fatta da noi stessi per la prima volta. Nella mia relazione infatti, come avranno notato i miei colleghi, io ho detto che questo modo di formulare la legge non è commendevole in astratto, ma che in questo caso non ne possiamo fare a meno.

Io non voglio richiamare i numerosi precedenti di leggi italiane, le quali si riferiscono a decreti ed a regolamenti; il vizio è vecchio ed io nella mia professione di romanista, mi ricordo anche di una legge del tempo di Giulio Cesare, che richiamava un editto del pretore. Il male è dunque proprio vecchio; ma io non voglio richiamare questi precedenti, perchè, come ho dimostrato nelle sedute passate, io intendo di essere severo censore della forma, in cui vengono presentate le nostre leggi. Io credo, che se vogliamo fare cosa utile, dobbiamo riformare il cattivo sistema invalso nella formulazione delle nostre leggi...

CARCANO, *ministro del tesoro*. Dovremmo scriverle meglio.

SCIALOJA, *relatore*... Dovremmo scriverle in forma più chiara, più corretta, e soprattutto dicendo cose buone. (*ilarità*).

Ma in questo caso dovevamo citare il regolamento. Perchè? Perché si tratta di disposizioni transitorie, e non di una legge *ex novo*. È questa una appendice della legge del 1904. Or nelle disposizioni transitorie, volendo dare valore di diritto a ciò che prima era un fatto con la sanzione di un regolamento, noi non potevamo riferirci che all'anteriore regolamento.

La poca regolarità della forma da noi usata proviene dalla poca legalità della posizione preesistente.

Avremmo voluto citare una legge anteriore, ma questa non esisteva, onde dovevamo con-

tentarci di citare il regolamento, che era in opposizione alla legge, ma che costituiva la regola che governava le Università. Non potevamo adottare il sistema di ripetere nella nostra legge tutta la formula degli articoli che volevamo richiamare, cosa consigliabile in astratto, in generale, ma non in questo caso, perchè quei due articoli 124 e 125 del regolamento del 1890 non sono scritti in modo molto chiaro ed hanno avuto nella giurisprudenza del Consiglio superiore varie interpretazioni.

Nei primi tempi il Consiglio superiore li interpretava in modo ristretto, attenendosi al rigore delle parole; ma dopo poco, dopo due o tre anni, il Consiglio superiore ritenne che dovessero interpretarsi in modo più largo. Così per esempio, accadde che la parola *strettamente*, che si trova nell'art. 124 per l'applicazione dell'art. 69 in pratica venne a significare quasi *largamente*... È inutile farsi illusioni, si è applicato come fosse scritto *largamente*. Le parole *in seguito a concorso* dell'art. 125 si sono intese nel senso che, se anche il professore fosse nominato in base ad una eleggibilità, e non per la diretta vittoria di un concorso, potesse ottenere tuttavia la promozione. Ci è così tutta una giurisprudenza stabilita per più di un decennio di continua interpretazione. Or siccome noi volevamo consacrare in questa legge lo stato di fatto di cui prima godevano i professori, dovevamo risalire alla fonte citandola, intendendo in tal modo di applicarla nel senso che ad essa aveva attribuito la lunga pratica del Consiglio superiore.

Se invece si fossero ripetute le parole degli articoli 124 e 125 nella nuova legge, si sarebbero rinfrescate le parole stesse, si sarebbe dato ad esse un significato per il futuro diverso da quello che la pratica aveva loro attribuito per il passato, si sarebbe così mutata la condizione giuridica dei professori. Ecco perchè è sembrato necessario, e a me sembra tuttavia necessario anche dopo le censure dei senatori Colombo e Pelloux, di conservare la citazione degli articoli, anzichè riprodurne le parole. Fra l'altre cose, questo regolamento è già morto da circa tre anni e noi lo facciamo risorgere ora soltanto per i due articoli citati.

Ciò sia detto relativamente le promozioni. Non abbiamo avuto riguardo a nessun caso particolare. Abbiamo anzi dovuto chiudere gli oc-

chi sui casi particolari per far luogo alla giustizia generale.

I casi particolari, soprattutto quando si tratta dei colleghi, con i quali noi viviamo, sono pericolosissimi nell'opera legislativa. Se veramente noi guardiamo al collega valente, che forse per l'applicazione di questa legge si troverà in condizione di non potere essere mai promosso, ci verrebbe la tentazione, che è venuta, e lo sentirete fra breve, al mio caro amico Mariotti, di allargare ancora la breccia, per la quale passerebbe, sì, questo valente collega, ma a braccetto con molti che l'epiteto di valente non potrebbero meritare. Se noi invece volessimo essere troppo rigorosi, impediremmo che nelle nostre università entrasse quell'ordine, quella quiete che sono stati gli scopi principali della presentazione del nostro progetto di legge. Non guardiamo dunque a casi particolari; e se i due casi citati dall'onor. Carnazza non fossero contemplati dalla nostra legge, non sarebbe gran male, poichè ce ne saranno sempre con qualunque legge e regolamento.

Ma io del resto posso anche togliere gli scrupoli del collega Carnazza circa questi casi da lui menzionati. Quel tale, che non meriterebbe il nome di professore secondo la descrizione che egli ne fa, quel docente che ignora la propria materia dovrebbe essere cacciato via con qualunque legge o regolamento. Egli si trova nella condizione di professore straordinario e per conseguenza di dover aspettare la sua annuale conferma; il ministro qui presente, se si convincerà che questo professore ha tanti demeriti, quanti gliene sono stati attribuiti dal collega Carnazza-Puglisi, non lo confermerà.

CARNAZZA-PUGLISI. Non da me, ma dalla Commissione.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica*. C'è anche il Consiglio superiore.

SCIALOJA... C'è anche la Facoltà. Come mai la Facoltà ha proposto questo collega così fiacco, secondo la descrizione che ne fa l'onor. Carnazza? Se la Facoltà non ha fatto il suo dovere, ne subisca le conseguenze. Ora se la Facoltà, se il Consiglio superiore, se il ministro fanno tutti il loro dovere (forse l'ipotesi è un po' arischiata) questo professore non continuerà ad insegnare anche dopo la nostra legge; ma se continuerà ad insegnare, anche per lui ci sarà una certa sanatoria, perchè forse in quel giorno

che potrà aspirare almeno alla stabilità, questo professore si deciderà a leggere qualche libro ed a saper qualche cosa di più della materia che insegna. L'altro invece non deve temere niente; perchè, se dopo l'applicazione di questa legge, in seguito alla sua nomina a straordinario, egli avrà continuato ad insegnare, a studiare ed a far progredire la scienza, egli si presenterà per l'art. 125, che è fatto anche per lui, al giudizio della promozione, e diventerà ordinario.

Devo qui ancora rispondere ad una osservazione del collega D'Ovidio.

Non è censura quella fatta dal collega D'Ovidio, della cui approvazione sono gratissimo e lietissimo: egli ha mosso qualche critica non tanto al nostro progetto di legge, quanto all'art. 124 del regolamento del 1890 da noi richiamato. Ho detto anche io che noi lo abbiamo richiamato solo perchè esisteva prima, e non l'avremmo certo spontaneamente stabilito; ma dovevamo rispettare l'anteriore stato di cose, non volevamo mutarlo e non ci pareva giusto mutarlo.

Io non voglio qui difendere l'art. 124; ma desidero solo soggiungere che è alquanto pericoloso il consiglio dato dal chiarissimo collega D'Ovidio al ministro di abolire l'art. 69 della legge Casati; pericoloso anche perchè il ministro in un suo discorso nell'altro ramo del Parlamento si è dimostrato un po' troppo, a parer mio, propenso a questa abolizione, e un conforto, che gli venisse anche dal Senato per questa via, potrebbe certo indurlo a proporre un progetto di legge che portasse tale abolizione. Sarebbe questo il principio di quello spirito di innovazione soverchio che giustamente il collega D'Ovidio ha lamentato nella prima parte del suo discorso. Continuiamo per qualche anno a praticare la legge del 1904, prima di censurarla; io la ho combattuta in Senato, ma la rispetto ora che è legge, e non ho voluto toccarla in alcun punto nel presente progetto.

L'art. 69 può ancora essere utile e non bisogna abolirlo; bisogna applicarlo con tutto il rigore, con tutta l'altezza della coscienza scientifica e amministrativa, che un ministro della pubblica istruzione deve avere, ma non bisogna abolirlo; bisogna applicarlo una volta ogni dieci anni, non farne l'uso e l'abuso quotidiano che è stato fatto in qualche periodo, ma ciò non

significa che bisogna abolirlo; perchè può venire quel caso, in cui veramente il ministro non abbia altro modo per chiamare una vera illustrazione della scienza all'insegnamento che l'applicazione dell'art. 69.

Ed allora, se il ministro non potrà usare di un mezzo legale a ciò diretto, dovrà abbandonare forse l'altissimo scopo che egli vorrebbe conseguire; ed in materia di pubblica istruzione un'eccezione vale assai più di cento casi conformi alle regole. Qui non siamo di fronte ad un'amministrazione come le altre. Chiamare un uomo illustre ad una cattedra può essere prezioso compenso a dieci mediocrità bene o male entrate nell'insegnamento.

Io credo che conviene andare molto cauti a chiudere questa porta. Apritela solo in casi eccezionali, quando colui, che deve passare, meriti per vero consenso di tutti (e dicendo di tutti non intendo del volgo, ma di tutti i competenti) di passare a fronte alta e col plauso universale; ma quella porta non la chiudete.

Mi volgo ora alle altre parti del progetto di legge, che sono state censurate dal collega Maragliano. Vi è un piccolo inciso, che è stato veduto molto di mal occhio dal collega Maragliano: voi avete voluto favorire qualche persona, egli ha detto. Il collega Maragliano mi conosce troppo poco, se può credere che io sia quello che voglia favorire qualche persona; i miei amici si lamentano della mia disposizione contraria. Ma anche qui l'esperienza ci ha dettato questo paragrafo dell'art. 1. Il ministro, e non solo il ministro attuale, ma il ministro precedente ed un poco anche l'attuale, il ministro dunque della pubblica istruzione si è trovato dal luglio 1904 in qua nella necessità di aver riguardo ad alcuni di questi professori straordinari nominati anteriormente, ed ha pensato di poterli promuovere, nonostante che nella legge disposizioni transitorie, che rendessero legale questa promozione, non ci fossero. Ed allora che cosa ha fatto? Ha sentito il Consiglio superiore proponendo la questione, se si potessero promuovere, date certe condizioni che a lui sembravano da ammettersi: e queste condizioni erano appunto quelle del regolamento che il passato ministro in un modo e il presente in un altro avevano formulato e presentato già al Consiglio di Stato. Il Consiglio superiore come corpo amministrativo,

tenendo conto di quella ipotesi posta dal ministro, ha dato il suo voto, e si sono così incamminati alcuni procedimenti di promozione per questa via. Che cosa pertanto si doveva fare? Noi che ciò conoscevamo, abbiamo pensato che si dovesse disporre che, se sostanzialmente queste persone già si trovano nelle condizioni che verranno sancite dalla nuova legge, non fosse più necessario di rinnovare i voti e le convocazioni del Consiglio e delle Commissioni, di fare spese nuove e di andare incontro a nuove perdite di tempo, col danno forse di un anno di carriera per i candidati. Abbiamo dunque stabilito che se gli atti già iniziati non sono contrari alla presente legge, siano convalidati. Come vede il senatore Maragliano, non c'è qui nessuna porta aperta ad abusi, perchè non potranno passare, secondo il tenore della nostra legge, se non quelli che sarebbero passati se essa fosse già prima diventata legge del Regno d'Italia.

Una sola eccezione si è ammessa per il caso che esplicitamente il Consiglio superiore non si sia pronunziato sull'applicabilità dell'art. 5 n. 1 della legge 1904. Ecco di che si tratta: per questo articolo 5 n. 1, ogni volta che si tratta di promuovere uno straordinario, il Consiglio superiore deve giudicare se la cattedra tenuta da questo professore sia tale da essere preferita per la nomina di un ordinario ad altre che siano vacanti in quella Facoltà; è un giudizio comparativo del valore delle materie. Il Consiglio superiore non avendo presente questa legge (che non potrebbe aver presente neppure in questo momento mentre parliamo) non ha espresso il suo voto in proposito; ma io posso garantire al Senato che il Consiglio superiore ha sempre guardata la cosa, perchè la considerava anche prima, col precedente regolamento. Dunque sostanzialmente quando il Consiglio ha approvato l'iniziamento degli atti per la promozione, il suo giudizio su questo punto è implicito. Dovrebbe essere esplicito dopo la pubblicazione di questa legge; ma poiché è ora implicito, abbiamo pensato che non dovesse essere annullato l'iniziato procedimento per non avere il Consiglio superiore pronunziato esplicitamente il giudizio.

Ecco la novità che ha destato i sospetti, davvero non fondati, del collega Maragliano. Non si tratta che di una buona norma amministra-

tiva per non rinnovare delle spese a carico del Governo, per non far perdere tempo a colleghi, che sono degni di ottenere la promozione senza prolungare di un anno la loro aspettazione.

Viene ora la parte della legge che tratta della stabilità. Dice il collega Maragliano: perchè non avete parlato prima della stabilità e poi delle promozioni, come fa la legge 1904?

Appunto perchè noi non vogliamo, per questa parte, imitare la legge del 1904.

Questa parla della stabilità prima della promozione per questa semplice ragione: non si diventa secondo essa stabili, se non avendo certi requisiti: essere nominati in un concorso fatto secondo le norme dettate dalla legge medesima, avere 3 anni di insegnamento e 2 conferme, e avere ottenuto il favorevole giudizio del Consiglio superiore. Quando si è diventati stabili, si ha diritto senz'altro di ottenere la promozione, se questa è possibile per le ragioni obiettive, di cui dianzi abbiamo parlato.

Dal punto di vista subbiettivo del professore, la stabilità equivale anche ad un riconoscimento di tutti i requisiti per poter essere in seguito promosso, salvo il giudizio della Commissione. Nel caso nostro, invece, noi volevamo, per la quiete e per l'ordine delle Facoltà, attribuire la stabilità anche ai professori non promovibili, e per conseguenza non potevamo fare della stabilità il presupposto della promozione. Dovevamo staccarla dalla promozione come cosa del tutto diversa. Questi professori saranno pari agli stabili della legge del 1904, sotto parecchi riguardi, non sotto il principale della promovibilità. Ecco perchè della stabilità si è parlato dopo la promozione; perchè in fondo si tratta di un compenso alla non promovibilità di alcuni straordinari. Come vede il collega Maragliano, la *stabilità* sarà la stessa, perchè sotto più aspetti attribuirà gli stessi diritti della legge del 1904; ma non ne sorgerà quell'unico diritto capitalissimo della promozione, che è quello per cui la stabilità doveva essere concessa prima della promozione nella legge del 1904.

La stabilità si è concessa anche a quei professori, ai quali la promozione sarà sempre negata. Qui veramente forse la nostra disposizione transitoria non è perfettamente conforme alla legge del 1904. Ma a noi pare che il distacco sia anche per questa parte molto equo.

Quei professori che sono quasi tutti vecchi insegnanti, certamente non abbandoneranno la loro cattedra, perchè non è possibile mandarli via, come desidererebbe il collega Maragliano, tanto più se sono stati confermati coi voti delle Facoltà. Sono insegnanti, di cui alcuni non meritano censura, e ne conosco parecchi che non hanno scritto una sola parola e che destano sorriso in chi fa ogni anno dei volumi di 500 pagine, ma che valgono più di questi scrittori troppo fecondi.

Se questi vecchi professori, che vanno rispettati, invece di diventare ordinari resteranno straordinari, avranno almeno la sicurezza della futura carriera e una certa dignità, che li rinfrecherà negli studi che devono fare. Noi abbiamo pertanto pensato che dopo 5 anni, ossia dopo una elezione e 4 voti di facoltà che hanno confermato il professore nel suo insegnamento, si potesse fare a meno di richiedere la ripetizione di siffatti voti, che non sarebbero certamente difformi dai precedenti, e si potesse concedere un decreto Reale a quest' uomo perchè continuasse quietamente il suo insegnamento per il futuro. Egli acquisterà la stabilità e rinunzierà alla velleità di essere promosso, avendo ottenuto una maggiore dignità. Molti desiderano la promozione come un decoroso riconoscimento; questo sarà dato loro con la stabilità; essi non toglieranno ai giovani quei pochi posti di ordinario, che debbono essere riserbati ai più attivi.

Diceva bene il senatore Maragliano, che promuovere uno che non sia degno è un pericolo; ma noi crediamo che con questa legge il pericolo per lo meno non sia accresciuto da quello che era prima. È un pericolo, perchè essendo il numero degli ordinari limitato per legge in ciascuna facoltà, ogni ordinario che si nomina è un possibile impedimento alla nomina degli altri; per questo bisogna andar cauti nella nomina degli ordinari, ma per questo appunto ci vuole una legge.

Il ministro, senz' altri limiti che quelli del proprio regolamento o del proprio arbitrio, con tutta la sua buona volontà (credo che i ministri sono spesso migliori dei loro atti), con tutta la possibile sua buona volontà, io dico, dovrà commettere qualche errore. Vorrei citarne uno commesso dal nostro ministro, che ora non mi sta a sentire. Fra i pochi decreti

da lui già firmati, ve ne è uno che non sarebbe conforme al presente progetto di legge, e forse neppure al regolamento proposto dal ministro stesso. Vedete adunque che anche un ministro animato da tante buone intenzioni, come è l'attuale che accetta il nostro disegno di legge, se non è vincolato, corre il rischio di cadere in errore. Dobbiamo dargli una legge, che non solo rassicuri il corpo insegnante, ma che rassicuri lui stesso nell'esercizio delle sue alte funzioni.

Credo con ciò di aver giustificato la presente legge non solo nella sua parte essenziale, ma anche in quei difetti formali, che vanno eccezionalmente scusati ed ammessi in questo caso.

BIANCHI, *ministro della pubblica istruzione.*
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BIANCHI, *ministro dell'istruzione pubblica.*
Dopo il lungo discorso, molto esplicativo del relatore, onorevole senatore Scialoja, a me rimane ben poco da aggiungere.

Io accettai di buon grado questa legge presentata innanzi al Senato, perchè riconosceva le grandi difficoltà che venivano non soltanto al potere esecutivo nella compilazione del regolamento, ma soprattutto al Consiglio superiore, di cui fanno parte gli onorevoli Dini e Scialoja e in seno al quale si son potuti sperimentare parecchi inconvenienti nell'applicazione della legge del luglio 1904 circa il giudizio di stabilità e di promovibilità degli straordinari.

Quella legge mirava evidentemente ad assicurare all'Università professori che avessero tutti i titoli per insegnare efficacemente e con la dignità necessaria alla scienza, ed a chiudere per sempre l'uscio delle Università a quelli che, per una interpretazione evidentemente troppo liberale della legge Casati da parte dei ministri, vi erano penetrati senza tutte le garanzie che si ha il diritto di richiedere ai professori. Ma, nel fare ciò, il legislatore andò troppo oltre, poichè, mentre esso rappresentava una difesa della Università per l'avvenire, non prendeva in nessuna considerazione i fatti avvenuti e gli interessi creati per una serie lunga di anni.

Eppure un gran numero di questi professori, molti dei quali anche valorosi, efficacemente insegnavano ed insegnano nella maggior parte delle nostre Università.

Come provvedere a questo stato di cose?

come provvedere alla posizione di tali professori, alla loro promovibilità, alla loro dignità, al loro stato giuridico?

Ecco la necessità di questa legge, perchè quella del 1904 fu, direi quasi, nella visione dell'obbiettivo cui mirava, incompleta e un po' anche impulsiva sotto l'impressione del grave danno che all'Università si era arrecato colla larga interpretazione della legge Casati da parte di qualche ministro.

Questa legge non è ispirata soltanto ad un sentimento di pietà, come diceva l'onorevole senatore Maragliano; ma è ispirata soprattutto al sentimento di equità e di giustizia, come ha sostenuto il relatore onorevole Scialoja. E la giustizia non è fatta soltanto di sentimento, ma è fatta di sentimento e di pensiero, di sentimento e di criterio; ed io ho ubbidito a questa duplice sorta di fattori, accettando il progetto presentato al Senato dagli onorevoli Scialoja e Dini.

Infatti, onor. Maragliano, io ho qui dei documenti i quali mostrano che i professori straordinari attualmente in carica sono circa 240. Di questi soltanto 64 non hanno sostenuto alcun concorso, gli altri più o meno hanno sostenuto uno o più concorsi giusta i vecchi regolamenti, e sono stati nominati secondo le norme che allora vigevano. A me non pare che ad essi si possano applicare i regolamenti posteriori alla loro nomina, nè le leggi sancite più tardi. Questi 64, detratti quelli che hanno sostenuto i concorsi dopo la loro nomina, si riducono a poco più di 50 in tutte le Università e per tutte le Facoltà. Ecco quelli che insegnano senza esser passati per la prova di un concorso; ma, quando consideriamo che la maggior parte di questi 50 hanno prestato la loro attività per un grande numero di anni, alcuni da 15, e qualcuno persino da 18 anni e vale a dire hanno dato tutta la loro giovinezza, tutte la loro maturità, tutto quello che potevano consacrare della loro opera all'Università; quando si consideri che nelle Facoltà dove insegnano, hanno ottenuto, spesso senza nemmeno domandarlo, un voto di conferma tutti gli anni secondo i regolamenti; io non so se sia equo di escludere, di cacciare dall'Università questi professori.

Io ritengo che è un gran danno interpretare largamente le leggi: ritengo che non si devono creare certi interessi; ma, quando si sono creati, e quando si è tollerato uno stato di cose

ritenuto legale per un numero di anni, è grandissimo danno rompere, infrangere codesti interessi con una legge che non si preoccupi punto del passato. E io non mi preoccupo nemmeno dell'avvenire, onor. Maragliano, perchè conosco troppo il personale insegnante delle nostre Università per poter esprimere francamente il pensiero mio. Io penso che fra questi straordinari può esservi qualcuno il quale non sia all'altezza della carica che copre, non all'altezza della scienza che deve impartire come elemento quotidiano alla gioventù studiosa, alla nuova generazione; ma la maggior parte di essi sono precisamente in buona estimazione, insegnano degnamente e producono.

Ma domando: anche fra gli ordinari, quanti ce ne sono i quali non hanno dato all'Università che il solo insegnamento sistematico, cristallizzato? quanti ce ne sono che per anni non hanno pubblicato un rigo e altri che, pubblicando, non so se molto conferiscono alla dignità e al progresso della scienza?

Assai si produce da noi da qualche tempo in qua, e talora valutiamo a una certa stregua, dalla lunga serie di pubblicazioni, il valore del professore; quelle ci danno la prova di una grande attività, ma se andiamo a far la cernita di quei prodotti, non ne restano molti che rappresentino un collocabile valore. Fortunatamente ciò che resta, ed è e sarà sempre così, è quello che scintilla dal genio italiano nelle nostre Università, e ciò che mantiene alto l'onore della scienza nel nostro paese e rispetto a tutti i paesi civili, ed è il nostro conforto e la nostra gloria.

Questo è, secondo me, il criterio principale, informatore della legge; è un criterio equitativo che ci garantisce per l'avvenire una vita universitaria più rigogliosa; non entro nei particolari sui quali già si è troppo intrattenuto il senatore Scialoja, nè posso volere che il Senato s'indugi in ripetizioni degli argomenti, ormai così minutamente svolti.

Devo soltanto dire qualche cosa intorno all'articolo 69, giacchè pare che il relatore, come l'onorevole senatore D'Ovidio, hanno richiamato particolarmente la mia attenzione sopra di esso.

Io francamente dichiaro che potrà verificarsi un periodo di transazione, durante il quale l'articolo 69, forse — ma non sarò io ad applicarlo —

potrà essere invocato; ma ritengo che sia meglio eliminarlo dalla nostra legge. Io credo alla possibilità di uomini di alto valore scientifico che per avventura non si trovino a far parte del corpo insegnante per qualsiasi ragione. Io credo alla possibilità di una rivelazione imprevista di un portento di scienza che non è ancora insegnata nelle Università, di qualche branca dello scibile in cui ci si riveli un acuto ricercatore, un geniale scopritore; in questo caso potrebbero anche mancare i commissari del tutto competenti a giudicarlo. Credo che a questi casi si voglia riferire l'onorevole relatore, che desidera mantenuto l'art. 69, per altro circondato da tutte quelle precauzioni di cui l'aveva già garantito lo spirito della legge Casati. Io ho una gran paura che, se questo articolo sarà mantenuto, continuerà anche a degenerare; come è degenerato nella legge Casati in tutte o quasi tutte le applicazioni che se ne sono fatte; e fin quando esisterà una porta che debba di regola star chiusa, sorgerà sempre la tentazione di sfondarla e di aprirla. Il regolamento che verrà, circonda l'articolo 69 di molte precauzioni, ma sarà bene di abolirlo prima o poi, perchè ogni qual volta occorrerà che un uomo di alto valore scientifico debba essere nominato professore di una Università e per voto di Corpi accademici, ovvero per indicazione del Consiglio superiore o per consenso universale si riconoscerà l'alta cultura ed il grande talento, per questi casi si potrà sempre presentare una legge, provocare un provvedimento che dia a quest'uomo la prerogativa speciale che il suo fertile intelletto e la sua coltura possono meritare (*Moriori*).

Quanto alle osservazioni fatte dagli onorevoli Pelloux e Colombo debbo dichiarare semplicemente che non avrei nessuna difficoltà che nella discussione degli articoli s'introduca qualche modificazione, che tolga il richiamo agli articoli 124 e 125 del regolamento 1890, e si formuli in altra maniera: del resto mi potrei associare alle contro osservazioni fatte dall'onorevole Scialoja; ma, ripeto, è una questione molto secondaria. Io prego il Senato di volere approvare questa legge, perchè è una vera necessità. E tanto più è una necessità inquantochè il Consiglio di Stato, al quale da molto tempo ho dovuto presentare il regolamento che modificai

pochi giorni dopo la mia assunzione al Ministero, il Consiglio di Stato non darà il suo parere su questo regolamento, se non quando sarà approvata questa legge, perchè in vista delle disposizioni in essa contenute potrebbero subire mutamenti e disposizioni transitorie di necessità introdotte nel regolamento, senza di che molte pratiche e molte questioni sarebbero rimaste sospese e insolute; e detto ciò ho finito.

PRESIDENTE. Intende ancora di parlare l'onorevole Maragliano?

MARAGLIANO. Unico oppositore a questo disegno di legge, credo di poter fare appello per pochi minuti alla indulgenza degli onorevoli colleghi, per aggiungere qualche osservazione.

Dopo la brillante orazione dell'egregio relatore, dopo le parole dette con tanta convinzione dall'onorevole ministro, anzitutto io vi prego di notare che la divergenza nostra sta dal punto di vista da cui partiamo. Io parto dalla considerazione obbiettiva dell'interesse dell'insegnamento; l'onorevole relatore e l'onorevole ministro ci dicono: badate, questa è una legge puramente di transizione per accertare, regolarizzare, lo stato giuridico di un gruppo di insegnanti universitari. Ed allora si comprende la divergenza, ma comprenderete ancora la persistenza nella mia opinione, perchè io ritengo che in materia di insegnamento e di insegnamento universitario, le esigenze della scuola siano superiori agli interessi degli insegnanti, tanto più quando a questi insegnanti noi non togliamo il mezzo di acquistare una posizione superiore; non chiudiamo loro la via dei concorsi che è sempre aperta. Non è come nelle altre carriere delle pubbliche amministrazioni dove si procede per gradi. Nel campo dell'istruzione universitaria non è così. Chiunque può, da soldato, acquistare con un concorso vinto, da un istante all'altro, i galloni da generale, e quindi noi non vogliamo togliere a chi vale il mezzo di farsi valere, ma vogliamo che si faccia valere per merito proprio e non per ripieghi compassionevoli di natura amministrativa e burocratica.

Ecco la differenza dei nostri punti di partenza. Dal vostro punto di vista avete perfettamente ragione, ma io non rinuncio al mio, che credo il più giusto, e che credo sia quello

che risponde meglio agli interessi dell'insegnamento.

Ed ora, venendo ai punti concreti, io pregerei l'onorevole relatore e la Commissione a volere vedere se non fosse il caso di attenuare, almeno, gli effetti di questa legge che io non credo utile all'insegnamento, modificando qualche punto che ne attenui il valore.

Per esempio, l'onorevole relatore non ha toccato il punto della differenza di posizione di fronte ai concorsi. Ora io domando all'onorevole relatore: Crede proprio di dover accettare in un modo assoluto, senza restrizioni, il principio che chi ha fatto un concorso, qualunque esito abbia avuto, qualunque sia la punteggiatura avuta, nominato straordinario, possa essere considerato un professore nominato per concorso, secondo l'art. 125 del regolamento Boselli? Questo è il primo punto. E soggiungo: Accettate qualche restrizione in questo proposito, circoscrivete, limitate e farete un'opera buona.

Venendo al secondo punto, quello cioè dei professori che non hanno fatto concorsi, che bisogno abbiamo noi di richiamare per essi, in questa legge, l'art. 69? L'art. 69 è applicabile a quanti lo meritano, e se questi aspiranti lo meriteranno, potranno goderne senza concedere loro, con questa legge, una ipoteca sopra di esso, per averlo benigno. E l'onor. relatore dovrebbe essere di questa opinione, perchè egli conviene che, per colpa di quell'art. 125 del regolamento Boselli, l'art. 69 fu applicato con indulgenza. Toglietelo, dunque; non guasta niente il toglierlo, perchè la possibilità di essere nominati professori con l'art. 69 è una possibilità che tutti i cittadini italiani, che possiedono determinati requisiti, possono avere.

Veniamo all'altro punto, a quello della stabilità. Ora, perchè dovremmo dare la stabilità a un certo gruppo di professori straordinari, dal momento che non ne hanno il diritto? Nessun regolamento, nessuna legge antecedente gliela accorda; lasciamoli come sono.

Devo rilevare un'osservazione dell'onor. Scialoja che può avere qualche cosa di personale. Egli ha detto ed un certo punto: « Non so se l'onor. Maragliano sia sempre stato concorde con noi relativamente agli abusi verificatisi nella nomina dei professori straordinari ».

No, non sono sempre stato concorde coi cri-

tici nei tempi anteriori alla legge 1904, perchè i guai lamentati non si devono ai ministri che nominarono straordinari, come si nomina un incaricato, valendosi della legge, senza violarla. Queste nomine fatte a base della legge, e non dei regolamenti violatori, erano senza impegni; e non conferivano diritto alcuno. Gl'inconvenienti sono venuti dagli altri ministri, che hanno voluto creare una figura di straordinario che non esisteva nella legge. Ma è inutile discutere su questo punto: è roba passata.

E venendo al concreto, concludo col dire all'onor. relatore: Il vostro abile discorso non ha punto giustificato la legge, ma invece ne ha dimostrato i vizi, perchè, ribadendo quanto avete detto nella relazione, conveniste che è una legge fatta per sanare posizioni illegali, illegalmente acquistate, cioè per favorire interessi personali, che non sono, soggiungo, nè legittimi, nè legittimati.

Illegali erano, e sono queste posizioni; tali restino finchè dureranno, ma non ammettiamo il principio, che è purtroppo una piaga della vita pubblica italiana, quello di permettere, che col consenso dei ministri e di corpi consultivi, si commettano infrazioni continue delle leggi vigenti, e successivamente di escogitare leggi nuove che diano veste legale agli arbitri commessi.

L'onor. relatore disse: con questa legge porteremo la pace nelle nostre Università, poichè elimineremo ogni elemento di perturbazione. Onorevole collega, se noi partiamo dal principio di contentare tutti i perturbatori sol perchè perturbano, noi incoraggiamo un sistema che certo non è ammissibile in nessun campo dell'attività umana, e tanto meno in quello dell'insegnamento. Concludendo io ritengo che l'interesse dell'insegnamento ci porterebbe a non accettare nessuna delle disposizioni di questa legge, che segna un regresso e crea una gran parte di quelli equivoci che la legge del 1904 aveva felicemente, e si sperava per sempre, distrutti.

PELLOUX LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PELLOUX LUIGI. Ho domandato la parola per ringraziare l'onor. ministro della risposta gentile che ha dato alle osservazioni mie e del collega senatore Colombo. Anzi ne prendo atto, perchè

per la sua risposta ho capito che è dello stesso nostro parere.

Ringrazio anche l'onor. relatore delle spiegazioni che ha voluto dare intorno alla redazione di questo articolo. Egli ha ripetuto quello che già era accennato nella relazione, ma debbo proprio dirgli che non mi ha affatto convinto. Non si può dire che è meglio citare un numero che una disposizione precisa e testuale. Il numero può essere dimenticato facilmente; difatti il relatore ha parlato d'interpretazioni di articoli di regolamenti ora larghe, ora ristrette, ora a sezione ridotta, e perchè? Perchè a lungo andare si può alternarne il senso, e ne risultano interpretazioni che non sono precise. Epper tanto quando viene l'occasione è sempre meglio precisare bene quello che veramente si vuole. E ciò si ottiene assai meglio enunciando una disposizione precisa con parole ben chiare, anzichè citando un numero.

Il relatore, per giustificarsi ha detto che potrebbe citare una quantità di leggi nelle quali sono citati degli articoli di regolamento. Potrò sbagliarmi, ma ritengo che tutte le volte che furono fatte citazioni simili, lo furono perchè od i regolamenti avevano forza di legge, o perchè il regolamento fu fatto in tempo di pieni poteri.

Non faccio proposte, ma mi riservo, al caso, di prender la parola se saranno presentati emendamenti in quel senso.

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore*. Se il senatore Maragliano intende proporre emendamenti, gli risponderò quando li presenterà, in occasione della discussione degli articoli, pur dichiarando fin d'ora che non li accetto. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Preveggo il Senato che sono pervenute al banco della Presidenza due proposte. Una del senatore Maragliano che modifica il secondo comma dell'articolo 1 e porterebbe poi all'abrogazione di tutto il resto della legge; un'altra dell'onor. senatore Mariotti Giovanni, consistente in un'aggiunta da farsi prima della fine dell'articolo 1.

Mi sembra quindi che, non potendosi terminare oggi questa discussione, sia conveniente rimandarne il seguito a domani.

CAVALLI. Io prego la Presidenza di voler di-

porre che le proposte presentate siano stampate e distribuite perchè tutti i senatori possano prenderne esatta cognizione.

PRESIDENTE. È anche questo un motivo che consiglia a rimandare la seduta a domani. Prego dunque i signori senatori che hanno in animo di presentare emendamenti, di volerli inviare sollecitamente alla Presidenza perchè possa farli stampare e distribuire. Leggo ora l'ordine del giorno per la tornata di domani alle ore 15.

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Sui professori straordinari delle R. Università e altri Istituti superiori universitari nominati anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92 - *urgenza*).

II. Interpellanza del senatore Scialoja al ministro della pubblica istruzione per sapere se non creda che sia di somma urgenza la pubblicazione della parte del Regolamento generale universitario relativa all'art. 2 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 85);

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni di Stornara e Stornarella (N. 72);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 102,033 verificatesi sull'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative (N. 36);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,989,763.31 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti spese facoltative (N. 86);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 670,939.20 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1903-904, concernenti spese facoltative (N. 87);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 5560 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 88);

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 48,610.48 per provvedere al saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1903-904 (N. 89);

Costituzione in comuni autonomi delle frazioni dei Bagni di Montecatini e di Pieve a Nievole (N. 8);

Disposizioni speciali sulla costruzione e sull'esercizio delle strade ferrate (N. 23-bis);

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1905-906 (N. 93).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 13 giugno 1905 (ore 11,45).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.